

# **TRA ESIGENZE DI SICUREZZA PUBBLICA E TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI. ORIGINI ED EVOLUZIONE DEL “41 bis”**

A cura di *Ciro Dovizio*\*

**Title:** Between public security needs and the protection of fundamental rights. Origins and evolution of “41 bis”

## **Abstract**

This note traces the evolution of the special imprisonment regime regulated by Article 41 bis, the so-called “hard detention” (namely the regime of isolation), from its introduction in 1986 to the present. The aim is to explain to the reader how at issue is not so much the usefulness of the so-called “hard prison” as a tool for combating organized crime as its specific modes of implementation, which can configure treatment detrimental to the dignity of prisoners.

**Keywords:** Mafia; 41 bis; Terrorism; Prison; Parliament.

Questa nota ripercorre l'evoluzione del regime di carcerazione speciale regolato dall'art. 41 bis, il cosiddetto “carcere duro” (ossia il regime di isolamento), dalla sua introduzione nel 1986 a oggi. L'obiettivo è quello di spiegare al lettore come in discussione non sia tanto l'utilità del 41bis come strumento di contrasto al crimine organizzato quanto le sue specifiche modalità attuative, che possono configurare trattamenti lesivi della dignità dei detenuti.

**Parole chiave:** mafia; 41 bis; terrorismo; carcere, Parlamento.

---

\* Università degli Studi di Milano

Due vicende recenti, l'arresto del boss Matteo Messina Denaro e il caso dell'anarchico Alfredo Cospito, hanno riportato all'attenzione dell'opinione pubblica il regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Studiosi, magistrati, esponenti politici, giornalisti sono dunque tornati a ragionarne, ponendosi domande di questo genere: è ancora utile il 41 bis in un contesto nel quale la criminalità mafiosa non minaccia le istituzioni e la società come nei primi anni Novanta, quando esso venne introdotto? Non sarebbe forse opportuno limitarne l'ambito di applicazione ai vertici delle organizzazioni criminali e terroristiche? È davvero necessario ricorrere al 41 bis per interrompere le comunicazioni tra l'interno e l'esterno del carcere? Siamo sicuri che esso non leda in alcuna maniera i diritti fondamentali dei detenuti? La questione cruciale resta però un'altra e riguarda il bisogno dello Stato di bilanciare due esigenze: proteggere la società da gruppi mafiosi ancora agguerriti e garantire il rispetto dei diritti dei reclusi al 41 bis. Per approfondire il discorso la sezione "Storia e memoria" di questo numero della rivista propone alcuni estratti delle leggi che diedero luogo e poi modificarono l'istituto, dopo avere contestualizzato le ragioni che portarono alla sua introduzione nell'ordinamento penitenziario.

L'articolo 41 bis apparve con la legge 10 ottobre 1986, n. 663 che andò a modificare la legge 26 luglio 1975, n. 354. Comprensivo di un unico comma, esso prevede un regime carcerario speciale in "casi eccezionali di rivolta o di gravi situazioni di emergenza", incaricando il ministro della Giustizia di "sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati". La sospensione era quindi finalizzata a prevenire situazioni di disordine all'interno delle carceri e aveva carattere temporaneo. Inizialmente, l'istituto venne concepito come strumento di contrasto alla criminalità eversiva.

Nel 1992, a seguito della strage di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, il decreto antimafia Martelli-Scotti (convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356) aggiunse un secondo comma: "Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4 bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza". Questo nuovo dispositivo metteva il ministro della Giustizia nelle condizioni di sottrarre alle garanzie e alle procedure "normali"

previste dall'ordinamento penitenziario i detenuti condannati, indagati o imputati per reati di mafia o per delitti compiuti per conto dell'associazione mafiosa o comunque atti a favorirla. L'obiettivo alla base di questa estensione del campo di applicazione della norma era evidente: quello di impedire che i boss detenuti trasmettessero ordini e comunicazioni all'esterno, continuando a esercitare il proprio potere anche dagli istituti penitenziari. Peraltro, all'epoca era ancora viva la memoria del cosiddetto "Grand Hotel Ucciardone", cioè della violabilità di controlli, barriere e cancelli del carcere palermitano, oppure della Nuova Camorra Organizzata, gruppo camorristico che Raffaele Cutolo aveva costruito interamente dal carcere di Poggioreale.

Col 1992 si ebbe quindi un cambiamento profondo nella *ratio* della norma: introdotta per prevenire situazioni di rischio all'interno delle carceri, finì per imporsi come strumento di prevenzione e contrasto del crimine organizzato al di fuori di esse. Nondimeno, l'istituto restava ancora temporaneo, non potendo la sua efficacia protrarsi oltre un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Successivamente, però, venne più volte prorogato: prima fino al 31 dicembre 1999, in seguito fino al 31 dicembre 2000 e infine fino al 31 dicembre 2002. Da misura emergenziale ed eccezionale la legge stava man mano diventando "permanente".

In effetti il Governo Berlusconi II promulgò nel maggio 2002 un disegno di legge di modifica degli articoli 4 bis e 41 bis dell'ordinamento penitenziario, convertito poi con la legge 23 dicembre 2002, n. 279, che abrogò la temporaneità del 41 bis, trasformandolo in una misura "ordinaria". Il nuovo dispositivo prevede che il cosiddetto "carcere duro" non potesse essere inferiore ad un anno né superare la durata di due anni, con proroghe previste di un anno ciascuna. Infine, nel 2009 la legge 15 luglio, n. 94 ha ancora una volta modificato i termini temporali, a tutt'oggi vigenti, secondo cui il 41 bis può durare quattro anni ed è prorogabile ogni due anni.

Il regime penitenziario del 41 bis prevede una serie di restrizioni specifiche: intanto l'isolamento dagli altri detenuti, il limite di due ore d'aria con un massimo di altri quattro reclusi, il divieto di accesso agli spazi comuni; la vigilanza costante a opera di un corpo penitenziario speciale; un colloquio mensile con familiari e conviventi sottoposto a controllo e registrazione e senza contatto fisico; il divieto di ricevere e spedire libri e riviste; la censura sulla corrispondenza (Circolare della Direzione Amministrazione Penitenziaria del 2017).

Più volte la magistratura italiana e la Corte Europea si sono espresse circa la legittimità dell'art. 41 bis, rilevando come esso non violi l'art. 27 della Costituzione e, non annullando

del tutto i contatti con l'esterno, rispetti in sostanza i diritti fondamentali dell'individuo. Il cosiddetto "carcere duro" è reso indispensabile, hanno specificato le Corti, dalla necessità del contrasto di particolari categorie di criminali. Un altro aspetto però specificano le Corti: esiste il rischio che il concetto di dignità personale venga messo a rischio qualora le restrizioni non siano adeguatamente giustificate dalle esigenze di ordine pubblico e sicurezza nazionale. In altre parole, le limitazioni hanno senso soltanto nella misura in cui non assumono carattere punitivo, cioè soltanto se finalizzate a contenere la pericolosità di determinate tipologie di reclusi.

Lo stesso concetto è stato ribadito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, stando alla quale il 41 bis resta giustificabile unicamente se teso ad affrontare condizioni effettive di pericolosità dei detenuti, non però nel caso implichi trattamenti inumani o degradanti. L'Italia è stata infatti condannata nel 2018 da quella stessa Corte per la vicenda di Bernardo Provenzano, al quale si applicò il 41 bis nonostante il deterioramento del suo stato fisico e cognitivo. Parimenti la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune specifiche modalità attuative giudicandole contrarie al senso di umanità della pena: ad esempio, il divieto di cucinare in cella o lo scambio di oggetti (sempre che esso non denoti una condizione di superiorità di un detenuto sugli altri). Sulla stessa linea si è attestata la Corte di Cassazione, decretando l'inopportunità di ridurre le ore d'aria ai detenuti soggetti al 41 bis, di impedire che si salutino, di vietare loro l'accesso a quotidiani (sempre che non riportino notizie criminali) e video chiamate, alla fisioterapia o di consegnare doni ai figli minori di dodici anni. Questo perché resti chiaro che obiettivo del regime di carcerazione speciale non è quello di comminare una pena aggiuntiva, ma di impedire il contatto del detenuto con il gruppo criminale a cui appartiene.

In definitiva, in discussione non è tanto la legittimità dell'istituto in sé o la sua indispensabilità contro il crimine organizzato, quanto le sue concrete modalità di applicazione che in alcuni casi possono effettivamente configurare trattamenti lesivi della dignità dei detenuti. Resta inteso che il ricorso ad esso debba essere adeguatamente giustificato e che non debba assumere carattere punitivo o comunque contrario al principio di rieducazione del condannato.

**LEGGE 10 OTTOBRE 1986, n. 663**

[...]

Art. 10.

1. Dopo l'art. 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 41-bis. (Situazioni di emergenza).

1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto".

2. L'art. 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è conseguentemente abrogato.

**LEGGE 7 AGOSTO 1992, n. 356**

[...]

Art. 19.

Sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario

1. All'articolo 41- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: " 2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4 - bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza..

**LEGGE 23 DICEMBRE 2002, N. 279**

[...]

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

«2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.

2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a

seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.

2-quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare:

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10.

2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere.

2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale presso la corte d'appello il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento e va trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta».

Art. 3.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, e successive modificazioni, l'articolo 1 della legge 16 febbraio 1995, n. 36, nonché l'articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti delle persone detenute per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del Codice penale ovvero per delitti posti in essere per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico commessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I provvedimenti, emessi dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla scadenza in essi prevista anche se successiva alla predetta data.

Art. 5.

(Relazione al Parlamento)

1. Ogni tre anni il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art.6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**LEGGE 15 LUGLIO 2009, n. 94. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA**

[...]

Si riporta il testo dell'art. 41 -bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212, supplemento ordinario) così come modificato dalla presente legge:

«Art. 41 -bis (Situazioni di emergenza). — 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 4 - bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'art. 4 - bis.

2 - bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa.

2 - quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:

- a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
- b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'art. 11; solo per coloro che non

effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari;

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;  
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'art. 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.

2 - quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

2 - sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2- quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2- bis o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2- bis, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il

difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo.

2 - septies. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'art. 146- bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.